

COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE (*INCARICO DI PATROCINIO LEGALE*)

Con la presente scrittura privata, che si compone di **otto** articoli ed a valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di AVIGLIANO, rappresentato dal **Responsabile del Settore I – Pina IANNIELLI** –, autorizzato in forza del mandato sottoscritto, digitalmente, dal Sindaco in data 27/12/2022, e domiciliato per la carica presso il Comune di AVIGLIANO, in Corso E. Gianturco 31, d'ora in poi denominato "Comune" (C.f. 80001750761)

E

l'Avvocato **Vittorio De Bonis** del Foro di Potenza, con studio in 85100 Potenza (PZ), alla Piazza A. De Gasperi, 10, c.f. DBNVTR81L23G942T (PEC: vittoriodebonis@pec.studiolegaledebonis.com - nel prosieguo dell'atto denominato semplicemente "Legale");

PREMESSO che

- il sig. OMISSIS ha proposto ricorso in appello notificato dall'Avv. Luciana Tramutola a mezzo pec in data 04/11/2022 e acquisto al protocollo generale dell'Ente n. 17476 in data 07/11/2022 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata avverso la sent. 540/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, depositata in data 21/10/2022, in quanto soccombente rispetto alla richiesta di rimborso dell'IMU per il quinquennio 2016-2020;
- la vertenza *de quo* si è conclusa in primo grado con la soccombenza del ricorrente e la vittoria di questo civico Ente, tuttavia, rimasto contumace in primo grado;
- è, pertanto, opportuno costituirci avverso l'appello dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado Regionale di Basilicata per ottenere la conferma della sentenza n. 540/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di I grado di Potenza, a tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale ed al fine di evitare la soccombenza in grado di appello;
- occorre assicurare una difesa legale a questo civico Ente nelle controversie di cui alla premessa ed a tal fine individuare un avvocato per la relativa difesa in giudizio e la necessaria rappresentanza processuale;
- l'azione giudiziaria o l'impugnazione per conto dell'Ente possono essere promosse direttamente dal Capo dell'amministrazione, anche in mancanza di una delibera *ad hoc* della Giunta comunale che lo autorizzi a procedere, come espresso nel diffuso orientamento giurisprudenziale consolidatosi in vigenza del Tuel D.lgs. 267/2000, fino alla definitiva conferma avuta con la pronuncia della [Cassazione Sezioni Unite n. 12868/2005](#);

- il Sindaco di Avigliano in data 27/12/2022 ha proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato di fiducia Vittorio De Bonis del Foro di Potenza, a cui affidare l'incarico difensivo di che trattasi sottoscrivendo, digitalmente, il relativo mandato;

Tutto ciò premesso il giorno _____ del mese di _____ dell'anno **2022** presso la residenza municipale del Comune di AVIGLIANO tra le parti sopra generalizzate si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

ART.1 – Conferimento e oggetto dell'incarico. Obblighi.

Viene conferito all'Avv. **Vittorio De Bonis** del foro di Potenza incarico legale-difensivo nell'interesse del Comune di AVIGLIANO, in relazione alla controversia citata in premessa ed indicata nel mandato sottoscritto, digitalmente, dal Sindaco in data 27/12/2022 al fine di tutelarne le ragioni e assisterlo processualmente e, dunque, allo scopo di **costituirsì con ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata, avverso il ricorso notificato a mezzo pec dall'Avv. Luciana Tramutola** in data 04/11/2022 e acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 17476 in data 07/11/2022 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata avverso la sent. 540/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti e sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso oltre quello previsto per l'incarico principale dal successivo art. 3).

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART.2 – Termini dell'incarico e facoltà del recesso.

Il rapporto contrattuale ha natura di diritto privato e durata strettamente legata alla soluzione delle controversie indicate mandato sottoscritto, digitalmente, dal Sindaco in data 27/12/2022, di cui è causa, nell'ambito del solo grado di giudizio avviato.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso sino a quel momento maturato per l'attività espletata, da determinarsi come al successivo art. 3).

ART.3 – Compenso e modalità di corresponsione.

Il legale si impegna ad applicare e percepire, **per ciascun procedimento tributario**, affidato con l'incarico ricevuto con mandato sottoscritto, digitalmente, dal Sindaco in data 27/12/2022 e di cui alla presente convenzione, il compenso lordo di € 1.047,21 (millezeroquarantasette/21).

L'importo di cui sopra si intende al LORDO di qualsivoglia voce di costo, quale, a titolo meramente esemplificativo, IVA, Cassa, ritenute di legge, diritti, spese vive, rivalutazione, ecc...

Il corrispettivo verrà liquidato solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, decorsi i quali verranno riconosciuti gli interessi legali.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una serie di acconti che saranno computati e detratti all'atto della definitiva liquidazione.

Il corrispettivo sopra indicato è relativo al **grado** di giudizio, per il quale viene conferito il **presente incarico**. Per eventuali ulteriori gradi di giudizio, l'attività del Legale incaricato con la presente convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico e successiva sottoscrizione di analoga convenzione ed, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il profilo economico solo attraverso successivi atti (provvedimento di conferimento e sottoscrizione di convenzione) a valenza di ratifica.

Nel rispetto delle norme di contabilità, il legale si impegna a non trasmettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

ART.4 – Revoca / Risoluzione.

Dato il carattere altamente fiduciario dell'incarico esterno di che trattasi, questo può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco ovvero della Giunta, nonché a fronte di negligenza, imperizia o inadeguatezza accertata nell'espletamento dell'incarico, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento e con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 3).

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che - inoltre - non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 5 – Divieto di cessione a terzi dell’incarico.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, da esprimersi nelle forme di legge, da parte del Comune.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ART.6 – Rinvio.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico.

Il Legale dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti collaboratori e consulenti del Comune di **AVIGLIANO**, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione 1° livello “*Disposizioni generali*”, sotto-sezione 2° livello “*Atti generali*”, nonché di averne già copia in suo possesso, impegnandosi, pena la risoluzione del contratto, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati.

ART.7 – Elezione di domicilio.

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune ed il professionista eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

ART.8 – Registrazione.

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l’eventuale registrazione in caso d’uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO
Dr.ssa Pina IANNIELLI

IL PROFESSIONISTA
Avv. Vittorio DE BONIS

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli da 1) a 8).

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO
Dr.ssa Pina IANNIELLI

IL PROFESSIONISTA
Avv. Vittorio DE BONIS